



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DOTTORATI INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE XXXII CICLO

Allegato 1 D.D: prot. 2015 del 22 ottobre 2019

(Versione coordinata e aggiornata con tutte le modifiche)

Articolo 1

Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti agli Atenei ammessi al finanziamento di Borse di dottorato aggiuntive a valere sul PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Azione I.1 "Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale", previste dal D.D. n. 1540 del 29 luglio 2016 (Avviso).

Articolo 2

Termini del finanziamento

1. Gli Atenei destinatari delle borse di dottorato aggiuntive dovranno garantire il completamento di tutte le attività previste nei progetti di cui all'Avviso.
2. Nello svolgimento delle attività relative ai progetti finanziati, ogni Ateneo opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
3. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio della borsa di dottorato. Non sono computati i periodi di sospensione della borsa previsti per legge.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

4. In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni di cui all'Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costi Standard (UCS).
5. Nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l'importo mensile della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari a 1.376,88 euro mentre, per ogni mese trascorso all'estero, l'importo (sempre al lordo della quota complessiva INPS) è pari a 2.065,32 euro. Considerati tali valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per "i restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), determinando così un contributo mensile complessivo pari a 1.927,63 euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e 2.891,45 euro per ogni mese trascorso all'estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche la quota del 10% dell'importo della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata, secondo la normativa vigente, a partire dal secondo anno per sostenere l'attività di ricerca in Italia e all'estero (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta)".
5. bis : "A far data dal 1° gennaio 2018, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l'importo mensile della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) è pari a € 1.570,38 euro mentre, per ogni mese trascorso all'estero, l'importo (sempre al lordo della quota complessiva INPS) è pari a € 2.355,58 euro. Considerati tali valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per "i restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), determinando così un contributo mensile complessivo pari a € 2.198,54 per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e € 3.297,81 per ogni mese trascorso all'estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche la quota del 10% dell'importo della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata, secondo la normativa vigente, a partire dal secondo anno per sostenere l'attività di ricerca in Italia e all'estero (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta)".
6. Ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi di rendicontazione stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di Fondo Sociale Europeo, la rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla discussione della tesi di dottorato ed inderogabilmente entro il 30 giugno 2022.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Articolo 3

Obblighi dei soggetti proponenti

1. Ogni soggetto proponente ammesso al finanziamento non potrà apportare autonomamente al progetto varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione ANVUR che sarà attivata dal MIUR all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso l'apposita piattaforma on line <http://dottorati.miur.it> che ne evidenzia le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da parte del Coordinatore del corso di dottorato. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informerà il Coordinatore dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. È fatto obbligo per il soggetto proponente di inserire, per ogni bando, nella apposita piattaforma on line i seguenti documenti:
 - a) il bando di attivazione del dottorato;
 - b) gli atti di selezione;
 - c) la pubblicazione dei risultati delle selezioni, con un congruo preavviso, indicativamente di almeno 10 giorni lavorativi, prima dell'effettivo avvio dei corsi;
 - d) l'elenco degli assegnatari delle borse aggiuntive a valere sul PON RI 2014-2020;
 - e) le sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle borse di dottorato;
4. È fatto altresì obbligo per il soggetto proponente di inserire nell'apposita piattaforma on line, per ogni borsa aggiuntiva a valere sul PON RI 2014-2020, la dichiarazione del destinatario con cui questi accetta la suddetta borsa, e attesti:
 - a) di essere disposto a effettuare periodi di ricerca (minimo 6 mesi e massimo 18 mesi) in imprese attive che svolgono attività economiche coerenti con le aree e le traiettorie di sviluppo di cui alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente [e coerenti con il tema della ricerca del percorso di dottorato];
 - b) di essere disposto a effettuare periodi di studio e/o di ricerca (minimo 6 mesi e massimo 18 mesi) all'estero presso università, enti di ricerca pubblici o privati o imprese;
 - c) di essere consapevole che il mancato rispetto di entrambi i termini minimi comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli importi già versati;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- d) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporterà la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli importi già versati;
 - e) di essere consapevole che l'eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non ammissione all'anno successivo del percorso dottorale comporterà la revoca delle somme già erogate per l'anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporterà la revoca delle somme già erogate per l'ultimo anno di corso.
5. Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà inoltre compilare semestralmente, sotto la propria responsabilità civile e penale, esclusivamente per via telematica su apposita piattaforma on line e su modulistica predisposta dal MIUR, il registro giornaliero delle attività del dottorando beneficiario della borsa aggiuntiva PON RI 20214-2020; tale obbligo sussiste anche per il periodo trascorso all'estero e per quello trascorso nell'impresa in Italia;
6. A partire dal 1 agosto 2018, la rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal beneficiario con cadenza bimestrale. Nello specifico, attraverso l'apposita piattaforma on line <http://dottorati.miur.it> e utilizzando la modulistica ivi presente, ciascun dottorando dovrà produrre un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MIUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo standard) per il bimestre di riferimento.
7. Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà inoltre trasmettere annualmente, sempre per via telematica mediante la piattaforma on line dedicata all'avviso, fatta eccezione per l'ultima annualità, la seguente documentazione:
- a) la relazione annuale del dottorando sull'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MIUR;
 - b) il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività annuale svolta dal dottorando e l'eventuale ammissione all'anno successivo.
8. Il Coordinatore del corso di dottorato dovrà trasmettere infine, al termine del corso, esclusivamente per via telematica sulla piattaforma on line dedicata all'avviso:
- a) la relazione annuale del dottorando sull'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MIUR;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

- b) ove previsto, il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività complessivamente svolta dal dottorato durante i tre anni di dottorato e l'eventuale ammissione all'esame finale;
- c) la copia della tesi finale di dottorando, integrata con la modulistica predisposta dal MIUR;
- d) il verbale della Commissione dell'esame finale.

Articolo 4

Proroghe e revoche

1. Il MIUR, in assenza di cause ostative, può concedere eventuali proroghe, su richiesta del Coordinatore del corso di dottorato e nel limite di dodici mesi, per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause non imputabili al soggetto destinatario della borsa di studio o in base a quanto stabilito dall'ordinamento dell'Ateneo interessato.
2. Si procederà alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio del percorso dottorale entro i termini stabiliti;
 - b) interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
 - c) mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui all'Avviso e al Disciplinare di attuazione;
 - d) realizzazione del percorso di dottorato in maniera difforme rispetto al progetto ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte del MIUR, come riportato all'articolo 3, comma 2;
 - e) mancato svolgimento, al completamento del percorso di dottorato (durata triennale), del periodo minimo di studio e ricerca in impresa e all'estero;
 - f) mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilità dei beneficiari".
3. Nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell'eventualità in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, si procederà alla revoca parziale del finanziamento, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate a seguito dell'ultima rendicontazione annuale presentata dall'Università e approvata dal MIUR.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

4. Nel caso in cui l'Università beneficiaria del finanziamento non provveda, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, alla restituzione delle somme revocate, è fatta salva la possibilità, per il MIUR, di procedere al recupero mediante compensazione di somme destinate all'Università anche su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR.

Articolo 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. I pagamenti in favore del soggetto proponente dichiarato ammesso al finanziamento saranno effettuati secondo i tempi e le seguenti modalità:
 - a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e 3;
 - b) un ulteriore versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento subordinato alla presentazione, al termine della prima annualità, della documentazione di cui all'art. 3, comma 7;
 - c) l'ultima tranche subordinata alla presentazione, al termine della seconda annualità, della documentazione di cui all'art. 3, comma 7.
2. A seguito della presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 8, il MIUR effettuerà la verifica finale, ricalcolando il contributo effettivamente spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi all'estero o in impresa, procedendo all'eventuale conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote già erogate in eccesso, ovvero ancora alla revoca del contributo inerente al III anno in caso di valutazione finale negativa da parte del Collegio Docenti. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all'importo stabilito all'atto dell'approvazione da parte del MIUR della proposta presentata in risposta all'Avviso.
3. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte dell'Università, ovvero, nel caso in cui l'Università non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Università su altri capitoli di spesa del bilancio MIUR.
4. I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico dall'Università di riferimento.
5. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti proponenti privati è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria."



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Articolo 6

Controlli e ispezioni

1. Il MIUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto. A tale scopo, il MIUR si avvarrà dell'Unità di controllo di I livello al fine di verificare le rendicontazioni presentate ed acquisire attestazione di conformità alle norme nazionali ed europee, e alle disposizioni amministrative.
2. Ogni soggetto proponente è tenuto a garantire al MIUR lo svolgimento dei controlli in tutti i luoghi coinvolti nel progetto, anche se esterni alle sedi dell'ateneo, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta; a tale scopo, ogni ateneo è tenuto ad assicurare il tassativo rispetto di tale esigenza anche da parte delle imprese e/o università, italiane o estere, coinvolte nel progetto.
3. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime oppure emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente Disciplinare, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del finanziamento di borse aggiuntive, il MIUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, anche procedendo al recupero immediato delle somme già accreditate.

Articolo 7

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.